

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica di **Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 27.11.2017

La Nuova Procedura Civile, 6, 2017

ADMAIORA

Editrice

Efficacia della variazione del domicilio eletto comunicato con atto inidoneo a produrre gli altri suoi effetti
(annotazione schematica a [Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 24.7.2017, n. 18202](#))

di **Giulio SPINA***

La questione

La pronuncia in commento riguarda il tema della **variazione del domicilio eletto** e delle **modalità della sua comunicazione alla controparte**, per farne discendere gli effetti ai fini delle successive [notificazioni](#).

In particolare, la Cassazione si occupa dell'interrogativo se la **variazione in [appello](#) del domicilio eletto in primo grado** sia a tali fini validamente effettuata ove **contenuta nel ricorso erroneamente depositato in luogo della citazione** in appello.

La soluzione della Cassazione

I Giudici di legittimità rispondono in senso **positivo** affermando che: *“la variazione in appello del domicilio eletto in primo grado è **validamente effettuata ai fini delle successive notificazioni** ove contenuta nel ricorso erroneamente depositato in luogo della citazione in appello, **allorché l'appellante notifici all'appellato il ricorso ex [art. 351 c.p.c.](#)**, per l'inibitoria della sentenza di primo grado; **notifica ricevuta la quale, l'appellato ha contezza dell'ancorché invalida proposizione dell'appello ed ha, pertanto, l'onere di controllarne il contenuto**, intenda o non organizzare la propria difesa ovvero porre in essere qualsivoglia altro atto del processo”*.

* Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione *La Nuova Procedura Civile*; Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.

Ciò, in virtù dell'[art. 159 c.p.c., comma 3](#), il quale:

- dispone che se il **vizio dell'atto** impedisce un determinato effetto, l'atto può **tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo**;
- sebbene detta norma sia declinata al singolare, va ritenuto applicabile anche alle **sequenze processuali composte di due o più atti collegati tra loro in senso funzionale** (come, appunto, un appello cui acceda un ricorso ex [art. 351 c.p.c.](#), per l'inibitoria della sentenza di primo grado).

Pertanto, conclude la Cassazione, **“è nulla la notificazione della sentenza di primo grado ciò nonostante effettuata ai sensi dell'[art. 285 c.p.c.](#), presso il precedente domicilio che l'altra parte aveva eletto in primo grado”**. Al riguardo, chiosa la pronuncia in commento, **non rileva che l'appello non sia stato ancora regolarmente instaurato con la notifica del ricorso**, la quale è pertanto tempestiva se effettuata nel termine dell'[art. 327 c.p.c., comma 1](#).

Iter argomentativo

Per giungere a tali conclusioni la Cassazione conferma innanzitutto, il principio generale per cui **la variazione è opponibile** non in quanto dichiarata in udienza o notificata alla controparte, ma **semplicemente allorché è propalata con mezzo idoneo a consentirne la conoscenza legale**.

In particolare, si veda:

- **Cass. nn. [807/16](#), [5919/00](#) e [6281/79](#):**
 - ⇒ secondo cui ove nel corso del giudizio si sia verificata una variazione del domicilio eletto, è necessario, affinché questa possa avere effetto ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione, che **sia garantita alla controparte la legale conoscenza dell'atto**;
 - ⇒ quindi, la variazione, ove non dichiarata nel corso dell'udienza con relativa verbalizzazione, deve essere **resa nota in un atto indirizzato alla controparte anche se non specificamente rivolto a comunicare il mutamento**;
 - ⇒ nella specie, la Cassazione ha ritenuto validamente effettuata la **nuova elezione di domicilio contenuta nella comparsa conclusionale della quale la controparte aveva legale conoscenza per effetto del mero deposito in cancelleria**, indipendentemente, quindi, dalla circostanza che essa poi avesse ritirato la sua copia);
- **Cass. n. [3597/90](#):**
 - ⇒ che ha ritenuto mezzo idoneo a comunicare la variazione **l'apposizione di un timbro sulla copia notificata della sentenza**.
- In **senso contrario** l'isolata **Cass. n. [6664/84](#):**
 - ⇒ la quale aveva invece ritenuto che il sopravvenuto mutamento del domicilio eletto fosse valido ed operante, al fine della notificazione presso il nuovo indirizzo dei successivi atti del processo, ivi incluso l'atto d'impugnazione, alla duplice condizione che:
 - a) il procuratore assumesse un'iniziativa idonea a portare a conoscenza della controparte detto mutamento (condizione di per sè sufficiente nel diverso caso del procuratore assegnato al circondario presso il quale si svolge il giudizio);
 - b) tale iniziativa fosse stata esteriorizzata in modo formale, con una dichiarazione esplicita, menzionata nel verbale d'udienza, o con la notificazione di apposito atto.

A detto principio (ovvero quello per cui la variazione è opponibile allorché propalata con mezzo idoneo a consentirne la conoscenza legale), afferma la Cassazione, occorre dare continuità.

E ciò anche nel caso, come quello di specie, ove **l'appello, che avrebbe dovuto essere proposto con citazione per il principio di ultrattività del rito, sia stato introdotto invece con ricorso.**

Va quindi affermato, a prescindere da tale dato, che **la notificazione della sentenza ai fini dell'art. 285 c.p.c., non può più essere fatta nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado**, allorché tale domicilio sia **mutato per effetto d'un atto portato legalmente a conoscenza** della parte vittoriosa notificante.

Difatti, spiegano i Giudici di legittimità, *“il carattere legale della conoscenza, essendo tale per effetto della validità della propalazione o comunque per il compimento, da parte del destinatario, dell'atto successivo che la presuppone, non viene meno per l'eventuale inidoneità dell'atto stesso a produrre gli altri suoi effetti”*; e ciò proprio in virtù dell'[art. 159 c.p.c., comma 3](#) prima richiamato.

Pertanto:

- *“ai fini in oggetto **non ha alcun rilievo la circostanza che in un appello da proporre con citazione, e non con ricorso, prima della notifica di quest'ultimo il gravame non possa ritenersi efficacemente instaurato**”*;
- *“il deposito del ricorso in appello, benché non valga ancora a instaurare l'impugnazione soggetta alle forme ordinarie, è **atto idoneo a propalare il nuovo domicilio eletto nel ricorso stesso, se vi faccia seguito la notifica d'un ricorso ai sensi dell'[art. 351 c.p.c.](#)**”*;
- ricevuta detta notifica, *“l'appellato, avendo certezza della proposizione dell'appello, ha l'**onere di controllarne il contenuto in cancelleria**, intenda o non organizzare la propria difesa ovvero porre in essere qualsivoglia altro atto del processo come la notificazione della sentenza di primo grado, ai sensi dell'[art. 285 c.p.c.](#)”*.